



TRIBUNALE DI PISTOIA  
UFFICIO CONCORSUALE

Rg. 55-1/2024

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Dr.ssa Nicoletta Curci | Presidente   |
| Dr. Sergio Garofalo    | Giudice rel. |
| Dr.ssa Lucia Leoncini  | Giudice      |

**Nel procedimento promosso da ANNA MARIA BELLETTINI, c.f. BLLNMR63E48G7130, nata a Pistoia il 8.5.1963 e res.te a Montecatini Terme, viale Dante Alighieri n. 29, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 6.5.2024, il debitore ANNA MARIA BELLETTINI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - certificato di residenza e stato di famiglia, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC I Diritti del Debitore, dott. Nicola Vezzani sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Il debitore ha chiesto di aprire la liquidazione controllata e di determinare in euro 1.540,00 al mese la quota di reddito esclusa dalla liquidazione poiché necessaria al proprio mantenimento.



\*\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.

2. La ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, la ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 158.000,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente, quale insegnante di una scuola pubblica, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.850,00 circa, gravata da due cessioni del quinto dello stipendio a seguito di due finanziamenti concessi da ██████████, a febbraio ed ottobre 2022, con rate mensili rispettivamente di euro 200,00 e di euro 354,00. La ricorrente non possiede beni immobili o mobili registrati, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 590,00 (oltre euro 60,00 di oneri condominiali), non ha vincoli coniugali né oneri di mantenimento di altri familiari, essendo le figlie ormai autonome.

Risulta evidente che il reddito della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott. Nicola Vezzani, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore della crisi ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il proprio mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò



previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante alla ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibili alla procedura le cessioni del quinto dello stipendio in favore di ██████ convenute in sede di contrazione dei finanziamenti con detto istituto di credito. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art.2741 c.c.*; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza, violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività, cioè l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati, pure a fronte della sospensione di tutte le procedure esecutive individuali o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte soddisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistere, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; *pertanto, nel caso*



*di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente (ovvero di apertura della liquidazione di costui), la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.*

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, i creditori cessionari del quinto dello stipendio devono concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale. L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.

6. Va, infine, segnalato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni; - nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura; - che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ANNA MARIA BELLETTINI, c.f. BLLNMR63E48G7130, nata a Pistoia il 8.5.1963 e res.te a Montecatini Terme, viale Dante Alighieri n. 29.**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Nicola Vezzani, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;



- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza alla parte ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia 13.5.2024

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo

